MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E CONTENERE GLI EFFETTI NEGATIVI SULLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Versione in vigore dal 8 marzo 2020, non più in vigore dal 30 aprile 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria
Estremi	Decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-straordinarie-ed-urgenti-per-contrastare-l-emergenza/art-6-provvedimento-abrogato-dalla-l-24-aprile-2020-n-27/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it